

MANOVRA 2020/ Si guarda all'acconto del 27 dicembre per l'effetto delle nuove soglie

Ritenute e Iva, non c'è la stretta

Il pugno duro per le frodi ma non per le omissioni

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MENTASTI

Il pugno duro del fisco non scatta per chi non versa ritenute e Iva, ma per chi froda invece sì. Questo l'effetto del primo appuntamento dei contribuenti con le nuove soglie penali tributarie fissate dal decreto legge fiscale (124/2019) collegato alla manovra 2020, che ha ricevuto il via libera dalla Camera dei deputati e si appresta ora a ottenere il dissenso definitivo dal Senato. La prima scadenza nella quale ci si imbatte dopo l'entrata in vigore sarà il versamento dell'acconto Iva previsto per il 27 dicembre, data che segna anche il momento per la possibile consumazione del relativo reato. La Camera pare aver graziato i contribuenti: mentre il dl aveva previsto anche per tale fattispecie un'estensione dell'area di rilevanza penale, il testo uscito dalla commissione finanze e poi dall'aula segna una nuova inversione di rotta, quantomeno per i reati meno gravi, cioè quelli caratterizzati dalla mera evasione, ma non, come detto sopra, dalla truffa. Negli emendamenti approvati dalla Camera si abbandona quell'abbassamento di soglie di punibilità per l'omesso versamento di Iva e ritenute certificate, originariamente previsto dal decreto 124, così come l'inserimento dell'infedele dichiarazione e dell'omessa nel novero delle fattispecie a cui si applicherà la confisca per sproporzione (si veda tabella in pagina). Per questi reati non scatta nemmeno la responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs. 231/2001, dovendo i cittadini tuttavia prestare attenzione alla nuova cornice edittale. Chi abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta evasa sia superiore a 50 mila euro, rischierà dai due ai cinque anni di carcere; mentre chi incorra in una dichiarazione incompleta la minaccia della reclusione spazia da un minimo di due a un massimo di quattro anni e sei mesi di reclusione. Si noti altresì che si abbassa il limite al di sotto del quale per l'infedele dichiarazione non scatta il penale: dagli attuali 150 mila euro di imposta evasa si passa a 100 mila euro, che si vanno a cumulare con i nuovi 3 milioni di euro (contro gli attuali 2 milioni) di elementi attivi sottratti a imposizione o elementi passivi fittizi. Con riferimento invece alle ipotesi truffaldine di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la Camera ha confermato l'operatività della confisca per sproporzione e della responsabilità delle imprese i cui legali

rappresentati si avvalgano in dichiarazione, a vantaggio delle stesse, di documenti falsi. Ciliegina sulla torta, il severo inasprimento del trattamento sanzionatorio, tanto che la pena potrà arrivare fino a 8 anni di carcere. Pare dunque un'ancora di salvezza la modifica al decreto voluta dalla Camera, tale per cui si estende anche alla frode fiscale quanto già previsto per le meno gravi infedeltà dichiarative, ovvero la non punibilità di chi mediante ravvedimento operoso estingua il debito tributario, pagando integralmente anche interessi e sanzioni. Ma atten-

zione, perché il legislatore vuole spontaneità: la non punibilità opera infatti solo laddove il pagamento intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Se invece l'estinzione del debito tributario si colloca a processo iniziato, ma comunque prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, sarà quantomeno concessa una diminuzione di pena sino alla metà.

— Riproduzione riservata —

I decreti Fisco e scuola da lunedì in aula

I decreti legge su Fisco e Scuola arriveranno in aula al Senato da lunedì prossimo alle 16. Lo ha stabilito ieri la capogruppo del Senato. Intanto diversi gli ordini dei giorni al dl fiscale approvati a Palazzo Madama. Con uno di questi, a prima firma Ungaro, il governo si impegna a valutare l'opportunità di ampliare la platea dei beneficiari del neo istituito Fondo Controesodo, che potrà, una volta esteso, contemplare tutti i docenti, ricercatori e lavoratori impatriati precedentemente al 30 aprile 2019, data di entrata di in vigore del dl Crescita. Un'odg a firma M5S chiede invece all'esecutivo maggiore incisività nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali.

— Riproduzione riservata —

Gli effetti della riforma in dichiarazione

REATI RIFORMATI	PRE D.L. 124/2019	D.L. 124/2019 (COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA)
ART. 2 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI	Pena da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione. Soglia punibilità NO Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NESSUNA ipotesi di NON PUNIBILITA', solo riduzione di pena fino alla ½ se estinzione debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	Pena da 4 a 8 anni di reclusione. Soglia punibilità NO, MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro pena ridotta Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 SI', sanzione fino a 500 quote. MA per elementi passivi fittizi < 100.000 euro fino a 400 quote Confisca per sproporzione SI' per elementi passivi fittizi > 200.000 euro NON PUNIBILITA', se estinzione debito tributario con ravvedimento operoso, MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.
Art. 3 – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI	Da 1 anno e sei mesi a 6 anni di reclusione Soglia SI', 30.000 euro imposta evasa + 1,5 mln euro attività sottratte o passività fittizie Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NESSUNA ipotesi di NON PUNIBILITA', solo riduzione di pena fino alla ½ se estinzione debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	Pena da 3 anni a 8 anni di reclusione Soglia SI', 30.000 euro imposta evasa + 1,5 mln euro attività sottratte o passività fittizie Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 SI', sanzione fino a 500 quote. Confisca SI' per imposta evasa > 100.000 euro NON PUNIBILITA', se estinzione debito tributario con ravvedimento operoso, MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.
ART. 4 – DICHIARAZIONE INFEDELE	Pena da 1 anno a 3 anni di reclusione Soglia SI', 150.000 euro imposta evasa + 3 mln euro attività sottratte o passività fittizie Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA', se estinzione debito tributario con ravvedimento operoso, MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.	Pena da 2 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione Soglia SI', 100.000 euro imposta evasa + 2 mln euro attività sottratte o passività fittizie Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA', se estinzione debito tributario con ravvedimento operoso, MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.
ART. 5 – OMESSA DICHIARAZIONE	Pena da 1 anno e 6 mesi a 4 di reclusione Soglia SI', 50.000 euro imposta evasa Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA' se dichiarazione entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.	Pena da 2 anni a 5 anni di reclusione Soglia SI', 50.000 euro imposta evasa Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA' se dichiarazione entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo MA prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali.
ART. 10-bis e 10-ter – OMESSO VERSAMENTO RITENUTE CERTIFICATE E IVA	Pena da sei mesi a 2 anni di reclusione Soglia SI', 150.000 euro per le ritenute, 250.000 per l'IVA Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA' se estinzione debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	Pena da sei mesi a 2 anni di reclusione Soglia SI', 150.000 euro per le ritenute, 250.000 per l'IVA Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 NO Confisca per sproporzione NO NON PUNIBILITA' se estinzione debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado